

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L'A.A. 2011/12 (approvate in S.A. il 07.06.2011)

1. Definizione delle tipologie di attività didattica

Ai fini delle presenti linee guida, vengono così definite le attività di didattica frontale e quelle di didattica integrativa:

Didattica frontale¹

Corsi e moduli curriculari, ed ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento) svolta nei Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca, che prevedano le seguenti condizioni:

- programmazione e formale attribuzione da parte della Facoltà dell'incarico a un docente e definizione del numero di cfu e/o ore;
- che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento.
- compilazione da parte del docente di un registro delle lezioni inviato dagli uffici;

Didattica integrativa²

Attività di supporto alla didattica quali assistenza in laboratorio, tutoraggio di tirocinio, stage e assistenza per tesi di Laurea e di Dottorato, corsi integrativi di quelli ufficiali, ricevimento studenti, commissioni di accertamento dell'apprendimento, orientamento e tutorato, progetti di recupero per studenti fuori corso e per studenti lavoratori, e tutto quanto non espressamente previsto come didattica frontale.

Tali attività sono programmate dalla Facoltà, che deve richiedere ed approvare una relazione finale dell'attività svolta.

2. Obbligo didattico dei Professori di I e II fascia

L'obbligo didattico dei Professori di I e II fascia è determinato dal loro regime di impegno:

- i professori a tempo pieno hanno un obbligo didattico di almeno 350 ore/anno, di cui almeno 120 ore di didattica frontale (ove richieste dalla Facoltà di appartenenza, o altre Facoltà, per soddisfare l'offerta didattica).
- i professori a tempo definito hanno un obbligo didattico di almeno 250 ore/anno, di cui almeno 80 ore di didattica frontale (ove richieste dalla Facoltà di appartenenza, o altre Facoltà, per soddisfare l'offerta didattica).

¹ L'attività didattica frontale contribuisce alla copertura del debito formativo (120/80 ore) dei Professori di I e II fascia, all'eventuale retribuzione di incarichi attribuiti a Professori di I e II fascia di questo (oltre il limite delle 120/80 ore) e di altri atenei, a ricercatori di ruolo ed a tempo determinato, ed è l'unica forma di didattica per la quale possono essere attribuiti contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti.

² Le attività di didattica integrativa non concorrono alla copertura del debito didattico dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato senior in termini di didattica frontale, non danno diritto a retribuzione, ma fanno parte dell'obbligo didattico di Professori e ricercatori di ruolo ed a tempo determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Non è previsto un tetto massimo di ore per l'attività di didattica frontale svolta dai professori di I e II fascia, purché vi sia il consenso del docente³, laddove è richiesto
L'obbligo didattico dei professori di I e II fascia è ridotto del 50% nei casi di congedo semestrale.

3. Compiti di didattica integrativa dei ricercatori

A) I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a svolgere compiti di didattica integrativa definiti dalle Facoltà e stabiliti in non oltre 350 ore/anno per i ricercatori a tempo pieno, e non oltre 200 ore/anno per i ricercatori a tempo definito.⁴

Nel rispetto dei predetti limiti, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 possono essere affidati, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica, corsi o moduli curriculari comprendenti attività di didattica frontale per non oltre 90 ore⁵. In tal caso, per l'intero anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli, ad essi viene riconosciuto il titolo di professore aggregato⁶.

Soltanto a seguito di motivata richiesta approvata dal Senato Accademico, può essere attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato un carico superiore a 90 ore di didattica frontale⁷.

B) Nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato⁸, reclutati in base all'art. 24 della Legge 240/2010, ai medesimi viene assegnata la seguente attività didattica:

- *ricercatore a tempo determinato junior*⁹. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore per il regime di tempo pieno, e 200 ore per il regime di tempo definito. Nell'ambito del predetto impegno didattico, il ricercatore a tempo determinato junior può svolgere attività di didattica frontale per un massimo di 60 ore per anno accademico, secondo modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. Nel caso in cui il contratto del ricercatore sia finanziato con fondi esterni, la suddetta attività didattica frontale può essere svolta soltanto se prevista nell'accordo con l'ente finanziatore.

- *ricercatore a tempo determinato senior*¹⁰. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti è fissato in 350 ore, comprendente almeno 60 ore didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione.

³ Viene pertanto abrogato il punto 17 delle Linee Guida di Ateneo per la revisione dell'offerta formativa approvate dal S.A. il 21.12.2010

⁴ L.240/10, art. 6, c. 3

⁵ Cfr Linee Guida dell'Ateneo approvate dal S.A. il 21.12.2010

⁶ L.240/10, art. 6, c. 4

⁷ Cfr Linee Guida dell'Ateneo approvate dal S.A. il 21.12.2010

⁸ Ex-L.240/10, art. 24

⁹ L.240/10, art. 24, c. 3, let. a)

¹⁰ L.240/10, art. 24, c. 3, let. b)

C) I ricercatori a tempo determinato, reclutati in base all'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005 e relativo D.I. n. 94/2009 del 16.9.2009, sono tenuti a svolgere attività didattica integrativa fino ad un massimo di 350 ore.

D) I ricercatori a tempo determinato reclutati in base alla normativa previgente all'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005 e al D.I. n. 94/2009 del 16.9.2009 possono svolgere solo attività di supporto alla didattica.

4. Modalità di affidamento di corsi e moduli curricolari per la copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica

In sede di programmazione didattica, le Facoltà prevedono prioritariamente l'affidamento di corsi di insegnamento ai Professori di I e II fascia ed ai Ricercatori a tempo determinato senior del proprio organico, a copertura degli obblighi minimi di didattica frontale per essi previsti (ove richiesto dalla Facoltà di appartenenza, o altre Facoltà), nei Corsi di Studio, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca (laddove adeguatamente programmata). Ogni corso o modulo curricolare può essere affidato ad un solo docente. Per la copertura degli insegnamenti previsti dai suddetti Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca, le Facoltà possono utilizzare anche docenti di altre Facoltà, sentito il parere del Preside della Facoltà di appartenenza del docente. In questo caso il Preside invia l'elenco degli insegnamenti ancora scoperti (con l'indicazione del SSD in cui sono incardinati) a tutte le Facoltà con la richiesta che queste comunichino l'eventuale disponibilità di docenti che non hanno ancora completato il proprio carico didattico obbligatorio. Ogni docente è tenuto a svolgere il proprio carico didattico obbligatorio nella Facoltà di afferenza, ovvero in altre Facoltà che ne facciano richiesta (sentito il docente stesso ed il Preside della Facoltà di appartenenza), e nel proprio SSD, ovvero in altri SSD per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza da parte del docente. Il carico didattico svolto nei corsi di Dottorato di ricerca e utilizzabile per la copertura del debito didattico dei Professori di I e II fascia non può eccedere le 20 ore.

Per completare la copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica, le Facoltà verificano la possibilità di affidare detti incarichi a Professori e Ricercatori dell'Università di Siena. Nel caso di affidamento di incarichi a Ricercatori di ruolo, essi devono prevedere l'esplicito consenso scritto dell'affidatario. Tali incarichi potranno essere retribuiti¹¹ secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo.

Ai fini della copertura degli insegnamenti, detti incarichi possono essere attribuiti anche a Professori o ricercatori di altre Università, nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate e, in via transitoria¹², previa acquisizione del nullaosta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Per la copertura di incarichi di insegnamento ancora scoperti possono essere stipulati contratti a titolo oneroso o gratuito ai sensi di quanto previsto dalla L.240/10, art. 23 e secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento di Ateneo.

¹¹ L.240/10, art. 6, c. 4

¹² in attesa del D.M. previsto dall'art. 6, c. 11 della L.240/10

Nei CdS di Laurea e Laurea Magistrale, nessun incarico di insegnamento a Ricercatori può essere attribuito nei SSD dove tutti i Professori di I e II fascia della Facoltà non abbiano coperto il proprio debito didattico per intero.

Nei CdS di Laurea e Laurea Magistrale, nessun contratto di insegnamento, a eccezione dei contratti di insegnamento attribuiti nell'ambito del Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei Professori di I e II fascia, può essere attribuito nei SSD dove tutti i Professori di I e II fascia non abbiano coperto il proprio debito didattico per intero.

Al termine della Programmazione didattica, il Preside è tenuto a comunicare al Senato Accademico i nominativi dei Professori di I e II fascia cui non sia stato possibile attribuire un carico di didattica frontale di 120(80) ore per mancanza di insegnamenti nel loro SSD o i SSD affini.

5. Corsi di insegnamento attribuiti a titolari di assegni di ricerca

I titolari di assegni di ricerca possono svolgere una limitata attività di didattica frontale, loro attribuita attraverso le modalità previste per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso¹³. Complessivamente, nell'anno accademico, il carico didattico attribuito ad assegnisti non può superare le 60 ore, e deve essere retribuito¹⁴.

6. Altri obblighi dei titolari dei corsi e moduli curricolari.

- a) Predisposizione e pubblicazione sul sito dell'Ateneo del CV in lingua italiana ed inglese.
- b) Inserimento (in Esse3) del programma del corso, in lingua italiana ed inglese.
- c) Uso della firma digitale per la registrazione degli esami e la compilazione del Registro delle Lezioni, non appena attivata.

7. Disposizioni generali finali

L'affidamento di incarichi e la stipula di contratti a titolo oneroso può essere disposta solo nei limiti della somma a tal fine assegnata a ciascuna Facoltà dal C.d.A. dell'Ateneo per l'a.a. 2011/12.

La programmazione didattica per l'a.a. 2011/12, ivi comprese le attribuzioni degli insegnamenti per affidamento o per contratto, deve concludersi entro il 30 settembre 2011.

Non è consentito affidare incarichi di didattica frontale o integrativa a Personale Tecnico-Amministrativo.¹⁵

¹³ L.240/10, art. 22, c. 2

¹⁴ Viene pertanto abrogato quanto previsto dall'art 3.2 delle Linee Guida di Ateneo per la revisione degli ordinamenti didattici approvate dal S.A. il 18.02.08, e modificate il 30.09.2008 ed il 04.05.09

¹⁵ Cfr. D.Lgs 165/2001 e s.m.i., art. 7, c. 6, secondo l'interpretazione della Finanza Pubblica

Laddove le indicazioni previste dalle presenti Linee Guida per la Programmazione Didattica siano in contrasto con quanto previsto nelle Linee Guida di Ateneo per la revisione degli ordinamenti didattici approvate dal S.A. il 18.02.08 e (modificate il 30.09.2008 ed il 04.05.09) e con le Regole che integrano/sostituiscono le stesse (approvate dal S.A. il 21.12.10), sarà considerato valido quanto previsto dal presente documento.

Entro il termine dell'a.a. 2011/12, il Senato Accademico analizzerà il piano complessivo di attribuzione degli incarichi e di copertura degli insegnamenti, redigendo una relazione.

Qualora, nell'ambito della pianificazione della Programmazione Didattica, sorgessero difficoltà non risolvibili con le indicazioni delle presenti Linee Guida, i Presidi presenteranno eventuali problematiche al Senato Accademico che adotterà le opportune delibere.